

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3054

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOSCO LUCARELLI, PIETROSANTI,  
PAGLIUCA, CACCURI, GRECO, LARUSSA**

*Annunziata l'8 dicembre 1952*

Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Arma dei carabinieri delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone al vostro esame vuole riparare ad una grave omissione nella quale s'incorse allorché fu promossa la legge 20 aprile 1951, n. 339.

Questa legge si rese necessaria per far fronte alle necessità contingenti dell'Arma dei carabinieri, in quanto un fortissimo gruppo di ufficiali superiori, specialmente maggiori, provenienti da un grosso blocco di subalterni trasferiti nell'Arma dopo la grande guerra 1915-18, lasciava mano mano per raggiunti limiti di età il servizio attivo, creando un vuoto quanto mai pregiudizievole per l'istituzione.

A tale grave crisi venne in parte posto riparo con la cennata legge 20 aprile 1951, n. 339, con la quale, in attesa della legge allora allo studio per i nuovi organici, venne sospesa con decorrenza retroattiva del 1° gennaio 1950 l'applicazione del limite di età all'epoca esistente (53 anni) nei confronti di molti maggiori, i quali, sebbene già transitati nella riserva, furono riammessi nel servizio permanente.

I maggiori della classe 1896 furono così esclusi dal citato provvedimento legislativo, nonostante che la crisi fosse divenuta acuta sin dal 1949, tantoché il Comando generale dell'Arma, a partire da detto anno, aveva già

dovuto ricorrere al trattenimento in servizio dei suddetti maggiori e successivamente anche di quelli delle classi 1897 e 1898, che mano mano erano stati raggiunti dai limiti di età.

Orbene la legge 20 aprile 1951, n. 339, volendo soddisfare proprio quelle necessità per le quali si era dovuto ricorrere al trattenimento in servizio di un forte blocco di ufficiali superiori, considerò soltanto quelli delle classi 1897 e 1898.

Peraltro i maggiori della classe 1896 costituivano, come si è detto innanzi, un tutto omogeneo con quelli avvantaggiati dalla legge 20 aprile 1951, n. 339, ed anzi avevano meriti maggiori, siccome più anziani di servizio e di grado. Difatti mentre essi avevano per lo più raggiunto il grado di maggiore in via normale, quelli favoriti dalla ripetuta legge 20 aprile 1951, n. 339, avevano già beneficiato di altro eccezionale provvedimento: decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, per effetto del quale, essendo stati in gran parte raggiunti dai limiti di età nel grado di capitano, vennero promossi maggiori in soprannumero unicamente perché avevano rivestito la qualifica di primo tenente. Ed allo scopo di farli ritransitare nel servizio permanente fu conferita loro l'anzianità di grado del 7 settembre 1943: *retrodatandola cioè di ben 5 anni*.

Questi ufficiali dunque, che avevano concluso la loro carriera col grado di capitano, poterono, in prosieguo di tempo, raggiungere quello di maggiore, senza limitazione di posti, in base all'eccezionale provvedimento del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543. Indi raggiunti dai limiti di età anche nel grado di maggiore, sono ritrasitati nuovamente nel servizio attivo in virtù della legge 20 aprile 1951, n. 339, ed infine beneficiando con effetto retroattivo della legge 24 dicembre 1951, n. 1638 (vedasi articolo 5 di detta legge), possono conseguire la promozione al grado di tenente colonnello avvalendosi dell'aumento di due anni del limite di età e del notevole ampliamento apportato agli organici con la legge stessa.

A questo triplice particolarissimo trattamento di favore concesso ad una parte di un omogeneo gruppo di ufficiali, fa doloroso contrasto il trattamento subito dalla parte rimanente, e cioè dai maggiori della classe 1896, nonostante i loro maggiori titoli e meriti e — notisi bene — nonostante che anch'essi rivestirono la qualifica di primo tenente, senza trarre da questa i suddetti vantaggi di carriera che gli altri, solo per tale qualifica, hanno potuto realizzare.

È da tenere poi presente che i maggiori della classe 1896 hanno una anzianità di spalline che risale alla prima guerra mondiale, ma per avverse vicende organiche — non quindi per demeriti personali — pur avendo raggiunto tale grado da ben 10 anni dovrebbero chiudere così la loro carriera, mentre i colleghi delle al-

tre anni combattenti dell'Esercito hanno nella generalità conseguito il grado di colonnello.

La proposta di legge in esame vuole appunto rendere giustizia a questi (37) benemeriti maggiori, che hanno partecipato lodevolmente alle due guerre mondiali ed a quella di liberazione, dando anche a loro la possibilità di beneficiare, sia pure ai soli effetti del trattamento di quiescenza, dei nuovi e più elevati limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638. Ed al riguardo va rilevato che *soltanto detti ufficiali superiori si trovano nella favorevole condizione di non aver superato, alla data di entrata in vigore degli attuali limiti di età, quelli fissati per il proprio grado.*

Gli interessati, oltre a trarne benefici di ordine morale, conseguirebbero il diritto ad un equo trattamento di quiescenza, se si consideri che parte di essi, nonostante la loro notevole anzianità di grado e di spalline, hanno dovuto liquidare gli assegni di pensione del grado inferiore (lire 38.000 mensili circa) perché più favorevoli, non avendo potuto raggiungere i 40 anni di servizio richiesti dalla legge per ottenere il massimo della pensione stabilita per il grado di maggiore.

Infine è da considerare che l'attuazione della proposta di legge importa un onere finanziario quanto mai modesto, valutabile approssimativamente a due milioni e settecentomila lire per maggiorazione della pensione ed a lire trecentomila per aumento dell'indennità di riserva, da imputare rispettivamente ai capitoli 12 e 230 dell'esercizio 1952-53 del Ministero della difesa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I maggiori dell'Arma dei carabinieri, che cessarono per limite di età dal servizio permanente prima della data in cui hanno avuto effetto i vigenti limiti di età e che a tale data non avevano superato quello ora previsto per proprio grado, sono fino al raggiungimento di esso, a decorrere dal giorno del loro collocamento nella riserva, considerati in servizio permanente, senza diritto ad alcun assegno o indennità oltre quelli dovuti per la posizione in cui sono venuti a trovarsi.

### ART. 2.

Gli ufficiali predetti, che abbiano conseguito o conseguano la promozione a tenente colonnello nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti nel grado di maggiore dall'attuale limite di età, continuano anche col nuovo grado ad essere considerati in servizio permanente fino al corrispondente limite di età.

### ART. 3.

Agli ufficiali, nei cui riguardi si applichino le norme degli articoli precedenti, alla data di raggiungimento dei limiti di età viene liquidato il nuovo trattamento di quiescenza in relazione ai periodi considerati come servizio permanente e sulla base degli assegni pensionabili che a tale data abbiano maturato diritto.

Al conseguente onere finanziario sarà fatto fronte con gli stanziamenti dei capitoli 12 e 230 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.